



Consorzio di Bonifica

Abruzzo Interno
Bacino Aterno e Sagittario

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DELL'AQUILA
COMUNI DI CORFINIO, BUGNARA E CAPESTRANO

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016

SFRUTTAMENTO ENERGETICO DELLE ACQUE FLUENTI NELLE CONDOTTE CONSORTILI RICADENTI NEL BACINO IDROGRAFICO ATERNO-PESCARA



PROGETTO DI FATTIBILITÀ

BOZZA (PROPOSTA) DI CONVENZIONE

SIGLA	SIGLA ELABORATO	DATA	SCALA
PF	CNV	12/2020	-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	APPROVATO

ENTE CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste, 63 | 67035 - Pratola Peligna (AQ)

P.E.C.: areatecnicaabatemosagittario@pec.it

Il Responsabile del Procedimento

Il Commissario Regionale

PROPONENTE



FLOEW SRL

Piazza G. Rossetti, 46 | 66054 Vasto (CH)

P.E.C.: floew@pec.it



SOAVE ENERGIA PROJECT SRL

Via Marco Barbato, 4 | 67039 Sulmona (AQ)

P.E.C.: soavenergia@pec.arc.it

PROGETTAZIONE

DOTT. ARCH. ALFREDO FORENZA

Via Petrarca, 26 | 66054 Vasto (CH)

Ordine degli Architetti PPC di Chieti n. 134

P.E.C.: alfredo.forenza@pec.it

DOTT. ING. ANTONIO FIORE ROSSI

C.da Coccioleto, 70 | 66030 Carpineto Sinello (CH)

Ordine degli Ingegneri di Chieti n. 702 sezione A

P.E.C.: antoniofiore.rossi@ingpec.eu

BOZZA (PROPOSTA) DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI
BONIFICA INTERNO E LA SOCIETÀ XXXXXXXX PER LA
COSTRUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DI N. 5 (CINQUE) IMPIANTI IDROELETTRICI DA
UBICARSI SULLE OPERE IRRIGUE RICADENTI NEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUMI ATERNO-PESCARA -----

L'anno 2020 addì XXXXXXXX del mese di XXXXXXXX in Pratola
Peligna, nella sala Consigliare del primo piano della sede Consortile. -

TRA

La Sig. XXXXXXXX in qualità di XXXXXXXX del Consorzio di Bonifica
Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede legale in Via Trieste, 63
- 67035 Pratola Peligna (AQ) avente C.F. 92012520661 e P.IVA:
01434790661, domiciliato per il presente atto presso la sede
Consortile e autorizzato a stipulare, per conto dello stesso, il presente
contratto, ai sensi e per gli effetti dello statuto Consortile; -----

E

Il Sig. XXXXXXXX in qualità di XXXXXXXX della società XXXXXXXX
domiciliato per il presente atto presso la sede legale della stessa alla
Via XXXXXXXX, -----

PREMESSO CHE

*“RIPORTARE UNA SINTESI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DELLE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA CHE SARANNO
UTILIZZATE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE
OPERE DI CUI TRATTASI”*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Inclusioni

1.1. La premessa narrativa costituisce parte integrale e sostanziale della presente Convenzione. -----

1.2. Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni:

A. Concedente: Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede legale in Via Trieste, 63 - 67035 Pratola Peligna (AQ) avente C.F. 92012520661 e P.IVA: 01434790661; ----

B. Concessionario: XXXXXXXX -----

C. Titolare della derivazione: Il titolare della derivazione e/o dell'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio a scopo irriguo ma anche, nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi di consorzi di bonifica e irrigazione, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua a scopo idroelettrico, coincide con il Concedente di cui al punto A; -----

D. Soggetto Responsabile (SR): è rappresentato dal titolare: -----
- delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di ciascun impianto di produzione comunque denominate; -----
- del titolo concessorio nel caso di impianti idroelettrici fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del D.M. 23.06.2016 ovvero dal seguente punto E; -----
- della richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica; -----

- dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente. -----

E. Atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904: la presente Convenzione è da intendersi, espressamente, come titolo con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio di Bonifica ed il Concessionario che praticherà l'uso idroelettrico delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia elettrica, previsti al comma 1 dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui al capo I del titolo VI del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368. -----

F. Impianto idroelettrico realizzato su condotte esistenti: l'insieme delle opere, attrezzature ed impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; -----

G. Impianto idroelettrico ad acqua fluente: l'insieme delle opere, attrezzature ed impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sfruttando la portata naturale (disponibile) di un corso d'acqua. La potenza sviluppata dipenderà esclusivamente dalla portata del corso d'acqua poiché il Soggetto Responsabile non ha capacità di conservare o meno l'apporto idrico per l'utilizzo energetico differito; -----

H. Opere accessorie/Consortili: l'insieme di opere e/o lavori e/o attrezzature e/o strutture da realizzare, nella disponibilità/proprietà del Concedente, diverse da quanto ricomprese nelle precedenti lettere F e G) ma connesse all'esercizio in piena efficienza

dell'impianto idroelettrico; -----

I. Data di entrata in esercizio commerciale: la data a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione. -----

J. Riattivazione: La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi), da altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto. -----

K. Integrale ricostruzione: è definito l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto (DM 2016, art.2.1.b e All.2, par. 2); nel caso di impianti idroelettrici, la sostituzione di tutti i componenti idraulici ed elettro-meccanici appartenenti all'impianto (inclusi turbina-alternatore) e la totale ricostruzione e/o sostituzione di tutte le opere idrauliche, ad eccezioni di eventuali opere consortili che risultino esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo. -----

Articolo 2 – Localizzazione delle opere

2.1. Gli impianti idroelettrici, divisi in lotti funzionali, oggetto della

presente convenzione, sono così di seguito denominati in via
esemplificativa e non esaustiva: -----

- LOTTO N_1: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO “RECUPERO
ENERGETICO DX ATERNO | 1° SALTO” - UTILIZZO DELL’ENERGIA
POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLE VASCHE
DI COMPENSO DEL CANALE CORFINIO II° IN DESTRA
IDROGRAFICA DEL FIUME ATERNO - 1° SALTO: Comune di
Corfinio (AQ) loc. “Il Castelluccio” - NUTS ITF11; -----

- LOTTO N_2: RIATTIVAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO
“RECUPERO ENERGETICO DX ATERNO | 2° SALTO” - UTILIZZO
DELL’ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO
DELLE VASCHE DI COMPENSO DEL CANALE CORFINIO 2° IN
DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME ATERNO - 2° SALTO: Comune
di Corfinio (AQ) loc. “Timorone” - NUTS ITF11; -----

- LOTTO N_3: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO “RECUPERO
ENERGETICO SX SAGITTARIO” - UTILIZZO DELL’ENERGIA
POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLA VASCA DI
COMPENSO DEL CANALE CORFINIO IN SINISTRA IDROGRAFICA
DEL FIUME SAGITTARIO: Comune di Bugnara (AQ) loc. “Masseria” -
NUTS ITF11; -----

- LOTTO N_4: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO “RECUPERO
ENERGETICO DX SAGITTARIO” - UTILIZZO DELL’ENERGIA
POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLA VASCA DI
COMPENSO DEL CANALE CORFINIO IN DESTRA IDROGRAFICA
DEL FIUME SAGITTARIO: Comune di Bugnara (AQ) loc. “Piano

Madonna di Loreto” - NUTS ITF11; -----

- LOTTO N_5: INTEGRALE RICOSTRUZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO “RECUPERO ENERGETICO SX TIRINO” - UTILIZZO DELL’ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DELLE SORGENTI DEL FIUME TIRINO: Comune di Capestrano (AQ) loc. “Capodacqua” - NUTS ITF11; -----;

2.2. Le opere accessorie/Consortili, oggetto della presente convenzione e necessarie al corretto funzionamento di ciascun impianto idroelettrico, sono rappresentate dall’intero complesso di opere ed infrastrutture, comunque denominate, direttamente e indirettamente connesse al regolare e fruttuoso esercizio dell’impianto idroelettrico di cui al precedente punto 2.1. -----

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

3.1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento, in regime di concessione, da parte del Concedente, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, così come definiti nell’art. 2, da ubicare nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno-Pescara, in conformità al progetto posto a base della gara. -----

3.2. Ai fini della presente convenzione le parti danno atto che: -----

A. l’importo stimato delle opere da realizzarsi, nonché il valore annuale stimato delle spese inerenti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono definiti nel Piano Economico-Finanziario, costituente lo studio di fattibilità, che include anche gli oneri per la sicurezza pari ad euro XXXXXXXXXXXX, al netto dell’IVA

da applicarsi nella misura di Legge; -----

B. l'importo stimato di cui al punto A comprende le spese di progettazione, per tutte le fasi progettuali, la direzione lavori e collaudo nonché gli oneri relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; -----

C. eventuali maggiori costi saranno sostenuti direttamente dal Concessionario senza oneri da parte del Concedente; -----

3.3. Le attività preordinate alla costruzione ed alla gestione delle opere inerenti gli impianti idroelettrici di cui al presente atto potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito della avvenuta validazione da parte del Concedente degli elaborati progettuali. -----

Articolo 4 – Strutture ed impianti interessati dagli interventi

4.1. Le parti dichiarano di conoscere integralmente le strutture e/o i fabbricati di proprietà del Concedente e/o del Demanio Regione e/o Statale sulle quali verranno realizzati gli impianti idroelettrici e le ulteriori opere connesse al funzionamento degli stessi;-----

4.2. Le strutture e/o i fabbricati di cui al precedente punto 4.1., anche rappresentati nel progetto di fattibilità e nelle successive fasi progettuali, sono di seguito sintetizzate: -----

- traverse di derivazione, sghiaiatori e scaricatori laterali, edifici di derivazione in sponda destra e sinistra, dissabbiatori e vasche di carico e disconnessione; -----

- adduttori e canali di derivazione in sinistra e destra idrografica, stazioni di sollevamento ed ogni altra opera, comunque denominata, inscindibilmente connessa al funzionamento della

derivazione e necessaria al corretto funzionamento di ciascun impianto idroelettrico; -----

4.3. Il Concedente consente l'uso di tutte le strutture e/o i manufatti, precedentemente elencati, subordinandole alla necessità funzionali degli impianti di cui alla presente Convenzione che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Concedente e dei suoi danti causa; -----

4.4. Il Concessionario potrà, in caso di emergenza e/o guasti, previa autorizzazione rilasciata dal Concedente, con la propria organizzazione d'impresa, effettuare operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere connesse al funzionamento degli impianti di cui alla presente Convenzione allo scopo di mantenere gli stessi alla perfetta regola dell'arte, efficienza e sicurezza; -----

4.5. L'accesso e l'uso delle opere descritte nei punti precedenti dovrà avvenire in contraddittorio con i funzionari delegati del Concedente nel rispetto degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro; -----

4.6. Tutte le ispezioni e/o le operazioni di cui al presente articolo potranno essere autorizzate dal Concedente, anche in emergenza, ove non siano prevedibili danni alle utenze, alla sicurezza generale del personale, dei luoghi e dell'ambiente. -----

4.7. I costi sostenuti dal Concessionario, di cui al punto 4.4, saranno detratti dai corrispettivi di cui al successivo punto 24.1 spettanti al Concedente; -----

Articolo 5 - Destinazione economica e funzionale delle opere

5.1. Le opere dovranno essere realizzate a completa cura ed onere del Concessionario, secondo le previsioni dei progetti approvati dal

Concedente e dalle rispettive Autorità competenti. -----

5.2. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario, anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione, al fine di dare l'opera compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui è diretta e dalle regole dell'arte. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare la normativa sui Lavori Pubblici limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari. -----

5.3. Non potranno essere apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del Concedente a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) da rilasciare secondo le modalità che seguono: -----

1. Modifiche non significative o di non rilevante importanza potranno essere autorizzate direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento. -----

2. Modifiche sostanziali o rilevanti al progetto potranno essere autorizzate solo dalla Deputazione Amministrativa Consortile previo parere del Responsabile Unico del Procedimento. -----

Articolo 6 – Durata della Concessione

6.1. La durata del presente contratto decorre dalla data di stipula del presente atto e avrà durata pari ad anni 30 (trenta). -----

6.2. Il termine di validità del presente contratto si intende tacitamente e validamente prolungato fino al raggiungimento, per ciascun impianto, del periodo indicato al punto 6.1. che decorrerà dalla data di effettiva entrata in esercizio commerciale comunicata al Gestore dei Servizi

Energetici SpA e/o altro Ente simile per funzione e caratteristiche per ciascun impianto. -----

Art. 7 - Proprietà, gestione e sfruttamento economico delle opere

7.1. Al termine della presente Convenzione gli impianti per la produzione di energia elettrica, ivi incluse le opere elettromeccaniche comprensive di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, nonché le opere di connessione, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte del patrimonio di quest'ultimo. -----

7.2. Al termine dei lavori di realizzazione delle opere, fermo restando quanto stabilito al comma precedente, al Concessionario è garantito l'uso e la piena disponibilità degli impianti realizzati nonché dei beni Consortili ad essi collegati necessari al funzionamento degli stessi, al fine della gestione e sfruttamento economico degli impianti. Tale diritto dovrà esercitarsi non pregiudicando in alcun modo la destinazione dei beni nella disponibilità del Concedente. -----

7.3. In tutti i casi non potranno essere sostituite e/o ricostruite le opere idrauliche connesse al funzionamento degli impianti (quali opere di presa, canali di derivazione, gallerie di derivazione, condotte forzate) in quanto sono e resteranno nella disponibilità del Concedente e di proprietà del Demanio Regionale e/o Statale; per le stesse il Concessionario avrà la sola possibilità di eseguire le ottimizzazioni tecnologiche che si renderanno necessarie ad incrementare e/o migliorare il loro grado di efficienza tecnica. -----

Articolo 8 - Titoli abilitativi

8.1. L'avvio dei lavori di cui alla presente convenzione è condizionato dall'approvazione delle successive fasi di progettazione nonché all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, rilasciate da altre Amministrazioni, necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, in ottemperanza della normativa vigente. -----

8.2. Il Concedente è il titolare delle istanze di derivazione per l'irrigazione del Comprensorio Consortile identificate sotto il numero AQ/D/456 (F. Aterno DX Idrografica), AQ/D/1425 (F. Sagittario SX Idrografica), AQ/D/16 (F. Sagittario DX Idrografica) e AQ/D/1417 (Sorgenti del F. Tirino); -----

8.3. Il Concedente ha presentato, ai sensi dell'art. 64 del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007 e dell'art. art. 166, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, al Servizio del Genio Civile dell'Aquila istanza di autorizzazione, ai fini dell'uso legittimo dell'acqua a scopo idroelettrico, delle acque di irrigazione fluenti sulle condotte consortili; -----

8.4. Il Concessionario, specificando la destinazione e le peculiarità delle opere, sarà titolare del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto da utilizzarsi unitamente alla presente Convenzione, da considerarsi atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i., ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii.; -----

8.5. Il Concessionario sarà Soggetto Responsabile ovvero: -----
- soggetto che richiederà l'iscrizione a Registri o Aste derivanti dall'applicazione della normativa di incentivazione vigente nel momento dell'entrata in esercizio dell'impianto; -----

- soggetto che richiede l'accesso agli incentivi, anche in seguito alla richiesta d'iscrizione a Registri o Aste; -----

- soggetto, in riferimento allo specifico impianto di produzione oggetto della presente Convenzione, titolare: -----

- delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, comunque denominate;

- del titolo concessorio nel caso di impianti idroelettrici ovvero il presente atto, redatto anche ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i., con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto; -----

- del preventivo, redatto dal distributore locale, di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica; -----

- dell'officina elettrica di produzione ove prevista dalla normativa vigente. -----

8.6. Il mancato ottenimento dei titoli abilitativi di cui al punto 8.4 può costituire motivo di revoca e/o scioglimento della presente Convenzione. -----

Art. 9 - Obblighi del Concessionario relativi all'esecuzione dei lavori

9.1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese:

A. la progettazione definitiva/esecutiva di ciascun impianto idroelettrico, da redigersi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare sulla base del progetto di fattibilità di cui le Parti dichiarano di averne la piena e approfondita conoscenza; il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio

protocollo del Concedente il progetto esecutivo, eventualmente integrato, è pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla firma della presente convenzione a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Il Concedente provvederà all'effettuazione delle verifiche previste e, se positive, alla conseguente approvazione del progetto definitivo, il cui provvedimento produrrà gli effetti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 380/2001. -----

B. la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, delle opere necessarie alla messa in esercizio dell'impianto definiti all'art. 2 della presente Convenzione, in conformità ai progetti da approvarsi a cura del Concedente; -----

C. la gestione e lo sfruttamento economico di ciascun impianto idroelettrico nei modi che verranno dettagliati nella presente Convenzione e per l'intera sua durata; -----

D. la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun impianto idroelettrico in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione e per l'intera sua durata; -----

9.2. Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto esecutivo cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara. -----

9.3 Il Concessionario provvederà ad eseguire, a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di realizzazione delle opere di cui al presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, nonché della tempistica prevista dal cronoprogramma. La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali verificati dal Concedente. Qualora il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare inadeguatezze realizzative rispetto al progetto approvato, detterà le prescrizioni ritenute necessarie al Concessionario, il quale sarà tenuto ad attuarle senza che, per tale fatto, nulla abbia a pretendere dal Consorzio. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente, provvederà a verificare la corretta esecuzione degli stessi mediante il collaudo delle opere realizzato secondo la procedura prevista al successivo art. 18. -----

9.4. Al termine della fase realizzativa il Concessionario provvederà ad avviare la fase di gestione e sfruttamento economico per ciascuno degli impianti idroelettrici previsti. -----

9.5. Nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al punto 9.4, il Concessionario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie sulle

opere realizzate tali da assicurare la corretta ed efficiente funzionalità di ciascuno degli impianti. -----

Articolo 10 - Obblighi del Concessionario

10.1. Conformemente alle verifiche effettuate dal Concedente, nelle fasi di approvazione del progetto, in merito alla congruità del piano economico finanziario presentato, il Concessionario assicura, per l'intera durata del presente contratto, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e gli oneri da esso derivanti che, in via esemplificativa e non esaustiva, concernono: -----

- oneri relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, alle verifiche della progettazione definitiva/esecutiva, alla direzione lavori; -----

- oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto definitivo/esecutivo, inerenti tutte le opere da realizzare, gli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutti gli impianti necessari; -

- oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; -----

- oneri connessi alla conduzione e gestione dell'attività da svolgere per lo sfruttamento economico di ciascun impianto idroelettrico realizzato;

- oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati; -----

- oneri connessi alla stipulazione del presente atto, di natura fiscale e tecnica, quali frazionamenti, accatastamenti, registrazioni, spese notarili, imposte e tasse. -----

Articolo 11 - Diritti e facoltà del Concessionario

Conformemente agli atti di gara richiamati in premessa la controprestazione spettante al Concessionario consiste nel diritto di

esercire, gestire e di sfruttare economicamente, nei limiti ed alle prescrizioni di cui al presente atto, l'impianto idroelettrico realizzato. ---

Articolo 12 - Società di progetto

12.1. Il Concessionario ha facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

12.2. La Società così costituita diventerà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione con il Concedente, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto. -----

Articolo 13 - Oneri e Obblighi del Concedente

13.1. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario, o ai soggetti legittimati dalla normativa vigente, i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione e all'accesso degli spazi e delle aree pubbliche che si renderanno necessari per l'esecuzione e gestione delle opere. -----

13.2. Il Concedente si impegna: -----
- alla consegna delle aree per eseguire le opere nei termini della presente convenzione non prima dell'approvazione del progetto definitivo; -----
- a collaudare l'opera secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 18; -----

13.3. Il Concedente, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga: -----

A: a non realizzare opere e/o concludere accordi di qualsivoglia natura

e tipologia con soggetti terzi tali da interferire o modificare la destinazione delle opere Consortili tutte connesse e necessarie al corretto funzionamento degli impianti idroelettrici oggetto della presente convenzione; -----

B: a non variare lo schema idrico e/o idraulico esistente al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità e comunicato alle Autorità competenti ovvero a non modificare la veicolazione e/o le quantità delle acque derivate ivi compresi i punti di consegna della risorsa agli Enti terzi coinvolti dagli accordi quadro stipulati esistenti e futuri al fine di non pregiudicare le funzionalità e le opportunità poste alla base della realizzazione delle opere; -----

13.4 La non osservanza degli obblighi di cui al punto 13.3 da diritto al Concessionario di chiedere l'immediata revoca del presente Contratto e il versamento delle indennità previste dall'art. 23 della Convenzione.

13.5. Eventuali variazioni di quanto statuito alle lettere A e B del punto 13.3. del presente articolo, ovvero degli oneri ed obblighi del Concedente, dovranno sempre essere effettuate di comune e pacifico accordo tra le parti che potranno concordare soluzioni e/o ristori tali da non modificare gli equilibri finanziari di ciascun impianto idroelettrico. --

13.6. Per quanto non di diretta competenza del Concedente, lo stesso si renderà parte attiva nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o richieste dal Concessionario e necessarie alla realizzazione ed al corretto funzionamento degli impianti. -----

13.7. Il Concedente non sarà responsabile dell'eventuale mancato

rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori da parte di Amministrazioni e/o Enti diversi dal Concedente, così come dell'eventuale imposizione di oneri tecnico-esecutivi da parte dei medesimi organi competenti, espressi nei provvedimenti autorizzatori e/o concessori. -----

Articolo 14 - Titolo di Cessione delle aree

Il Concedente metterà a disposizione del Concessionario tutte le aree su cui realizzare le opere. Dette aree, durante l'esecuzione dei lavori, saranno affidate in detenzione qualificata e finalizzata. Pertanto nel caso di risoluzione o revoca della Concessione dovranno essere restituite al Concedente entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. ----

Articolo 15 - Esecuzione dell'opera

15.1. Le parti danno atto che si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, previa approvazione del progetto esecutivo e che della stessa è stato redatto apposito verbale in duplice esemplare, sottoscritto dalle Parti. Dalla data di tale verbale decorrono i termini previsti per l'esecuzione delle opere come indicate dal cronoprogramma progettuale. -----

15.2. I lavori dovranno essere eseguiti alla perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Quest'ultimo potrà richiedere al Concessionario, per tramite del Responsabile Unico del Procedimento, la redazione di varianti o integrazioni agli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale circostanza non comporti

sostanziali modifiche agli elaborati medesimi. Il Concessionario fornirà, dietro richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, una esaustiva documentazione fotografica, in formato digitale, riportanti l'andamento dei lavori eseguiti. -----

15.3. Tutte le opere previste dalla presente Convenzione dovranno essere eseguite come stabilito dal cronoprogramma progettuale. Potranno essere concesse proroghe o sospensioni in conformità con le previsioni di cui al D.P.R. 207/10. Le proroghe e/o sospensioni sono richieste dal Concessionario e devono essere verificate ed autorizzate dal Responsabile Unico del procedimento. L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione. -----

15.4. I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dal Concessionario o da altri soggetti scelti a norma di legge (art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016) ma, in ogni caso, esclusivamente da imprese aventi i requisiti tecnici e funzionali previsti. Il Concedente si riserva il diritto di verificare il possesso, in capo alle imprese terze, dei requisiti di qualificazione richiesti a norma di legge per la esecuzione dei lavori da queste eseguiti. -----

15.5. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, appaltatrici, subappaltatrici, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente. -----

15.6. Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e

fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. -----

Articolo 16 - Penali

Troveranno applicazione le seguenti penali al verificarsi dei comportamenti di inadempimento contrattuale come di seguito descritti: -----

- qualora il Concessionario ritardi, esclusivamente per cause a lui imputabili, l'andamento dei lavori rispetto al termine finale previsto dall'art. 15, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo di cui all'art. 3.2, lettera a), e comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso importo. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento di qualsiasi lavorazione prevista superi i 60 (sessanta) giorni dai termini previsti dal cronoprogramma progettuale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà promuovere la procedura di revoca di cui al successivo art. 23; -----

- Per ogni infrazione agli obblighi di cui alla presente Convenzione per la quale non sia prevista una specifica penale verrà comminata una penale sino ad un massimo di 10.000 (diecimila/00) euro graduata in rapporto alla gravità dell'inadempimento o continuativa di 5.000 (cinquemila/00) euro/giorno, anch'essa eventualmente ridotta in rapporto alla gravità dell'inadempimento, salvo gli ulteriori danni e le facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 25. Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di richiedere l'importo della penale al

Concessionario ovvero, discrezionalmente, di escutere lo stesso importo direttamente dalla garanzia di cui all'art. 20. -----

Articolo 17 - Ufficio del Responsabile del Procedimento (R.U.P.)

Per il controllo delle diverse fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo verrà designato dal Concedente un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). -----

Al Responsabile Unico del Procedimento competono tutte le attività, le prerogative e le responsabilità previste dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dal D.P.R. 207/10 nelle parti in cui risulta ancora applicabile. -----

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà inoltre a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi a tal fine anche di eventuali collaborazioni specialistiche interne od esterne all'Amministrazione Consortile. Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente deve essere indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti. -----

Art. 18 - Procedure di collaudo

18.1. Successivamente all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo il Concedente, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, designerà un tecnico incaricato del collaudo delle opere anche in corso d'opera. Delle visite di collaudo dovranno

essere redatti appositi verbali. -----

18.2. L'organo di collaudo procederà alle necessarie constatazioni. Il collaudo di ogni intervento deve essere ultimato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario del singolo intervento, salvo motivate difficoltà di espletamento delle operazioni di collaudo nel qual caso troverà applicazione l'art. 224 del D.P.R. 207/10. -----

18.3. Nel caso in cui il Concedente abbia necessità di occupare od utilizzare le opere ed i manufatti già realizzati in superficie prima che intervenga il collaudo provvisorio delle stesse, lo stesso potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle stesse qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/10. Anche in tale ipotesi dovrà essere redatto apposito verbale (di consegna anticipata). -----

18.4. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ultimazione definitiva dell'opera nel suo complesso dovrà essere rilasciato certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo motivate difficoltà di espletamento delle operazioni di collaudo nel qual caso troverà applicazione l'art. 224 del D.P.R. 207/10. -----

18.5. Sono a carico del Concessionario le spese per il personale, le competenze specialistiche e le attrezzature necessarie per eseguire tutto quanto necessario al collaudo. -----

Articolo 19 - Procedura per le Contestazioni tecniche ed interpretative

19.1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione,

Concedente e Concessionario concordano di costituire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un Organo comune denominato "Tavolo di Coordinamento", composto da un numero dispari minimo di 3 membri, di cui uno nominato dal Concedente, uno nominato dal Concessionario e uno di comune accordo da Concessionario e Concedente. -----

19.2. L'eventuale costo di funzionamento del "Tavolo di Coordinamento" verrà ripartita in parti uguali tra il Concessionario ed il Concedente. -----

19.3. Qualora nel corso del rapporto concessorio si verificano eventi non prevedibili tali da introdurre elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali, non previsti nel presente atto e comunque diversi da quelli di cui all'art. 10 e 13 della presente Convenzione, che modifichino la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, il Tavolo di coordinamento ha la specifica funzione di proporre alle parti le scelte maggiormente opportune ovvero assicurare l'adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere ed assicurare nel contempo l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario. -----

19.4. Il Tavolo di Coordinamento si esprime a maggioranza semplice dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente del Tavolo di Coordinamento sono attribuite al membro designato di comune accordo fra le parti. -----

19.5. Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento divengono vincolanti per il Concessionario ed il Concedente soltanto a seguito di

un atto formale di accettazione da parte di entrambe le parti; la mancata accettazione di tali determinazioni, anche solo di una parte, non vincola i sottoscrittori della presente convenzione. Nel caso di mancata accettazione delle determinazioni del Tavolo di Coordinamento o nel caso di qualsiasi contestazione tecnica od economica che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento e devono essere debitamente documentate. -----

19.6. Nel caso in cui le contestazioni riguardino esclusivamente aspetti tecnici si applica in via analogica l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. debitamente adeguato alla fattispecie della Concessione di Costruzione e gestione. -----

19.7. Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, procedure transattive nel rispetto del Codice Civile e dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

19.8 Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni nella fase gestionale, le parti dovranno esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento eventualmente anche mediante l'intervento del Tavolo di Coordinamento costituito. -----

19.9. È esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziari è individuato nel Tribunale di Vasto. -----

Art. 20 - Condizioni di garanzia dell'equilibrio economico - finanziario

20.1 I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nelle premesse e qui richiamati. ---

20.2 Ai sensi dell'art 165 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto. -----

20.3 Il corrispettivo spettante al Concessionario, espresso con le percentuali base indicate al punto 24.2, stabilito sulle considerazioni tariffarie incentivanti previste nel Piano Economico-Finanziario, sarà proporzionalmente parametrato nel caso in cui vi sarà una modifica al ribasso della tariffa incentivante non superiore al 10 per cento di quella base stabilita nel Piano economico-finanziario, espressa in MWh, spettante sull'energia elettrica prodotta dall'impianto ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA a seguito dall'evolversi della normativa di riferimento. -----

20.4 Nel caso in cui si verificasse la condizione di cui al punto 20.3 la rideterminazione dell'equilibrio economico-finanziario avverrà con le seguenti modalità: -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 9,00 nel caso in cui la riduzione della tariffa

incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 10% ed il 15% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 13,50 nel caso in cui la riduzione della tariffa incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 15% ed il 20% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 18,00 nel caso in cui la riduzione della tariffa incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 20% ed il 25% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 22,50 nel caso in cui la riduzione della tariffa incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 25% ed il 30% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 27,00 nel caso in cui la riduzione della tariffa incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 30% ed il 35% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

- il corrispettivo di cui al punto 24.2 sarà aumentato di una percentuale pari al 31,50 nel caso in cui la riduzione della tariffa

incentivante, espressa in euro/MWh ed assegnata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, sarà compresa tra il 35% ed il 40% di quella base prevista nel Piano Economico-Finanziario; -----

20.5 La modifica della percentuale di spettanza del Concessionario, nel caso di attuazione del presente articolo, rideterminerà automaticamente, e per differenza, i corrispettivi stabiliti al punto 24 ed in particolar modo il corrispettivo per il Concedente, di cui al punto 24.1, che sarà pari alla differenza tra il valore unitario 100 e la nuova percentuale che spetterà al Concessionario così come rideterminata ai sensi del punto 20.4. -----

20.6 Ogni altra variazione sulle tariffe incentivante e/o sulla disponibilità della risorsa idrica non stabilita nelle presente Convenzione, derivante da modifiche alla normativa di riferimento per cause non imputabili alle parti, dovrà essere valutata tra le parti; -----

20.7 Ogni atto o azione, comunque denominati, posti in essere dal Concedente e dal Concessionario, che comportino una modifica dell'equilibrio del piano così come stabilita dal punto 20.1 del presente articolo rappresentano fonte di responsabilità contrattuale. -----

Articolo 21 - Poteri di controllo della gestione da parte del Concedente
Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge. Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta. -----

Articolo 22 - Assicurazioni e garanzie a carico del Concessionario

22.1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato la

cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e s.m.i consistente in una fideiussione XXXXXXXX rilasciata in data XXXXXXXX da XXXXXXXX pari ad euro XXXXXXXX a tutela dell'Amministrazione concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione; -----

22.2. Il Concessionario, almeno 20 giorni prima della della consegna dei lavori dei lavori, dovrà fornire: -----

A: Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva/esecutiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo/esecutivo fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'intero intervento; -----

B. Polizza assicurativa specifica per la presente concessione che tenga indenne Il Consorzio dai rischi derivante l'esecuzione delle opere, costituita ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a copertura: -----

- dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo di Euro 1.000.000 (un milione/00), relativamente ai danni alle opere oggetto di contratto e per opere preesistenti; -----

- dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). -----

22.2. Il Concessionario si impegna a reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. -----

22.3. Il Concessionario si impegna altresì, ai sensi dell'art. 183 comma 13 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a costituire, con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio per ciascun impianto, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103. -----

Articolo 23 – Privilegio sui Crediti

23.1 Alla presente Convenzione si applicano le regole di cui all'art. 186 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. -----

23.2 Tutti i crediti derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, inerente la realizzazione e gestione dei lavori e delle di opere di oggetto dell'appalto, hanno privilegio generale nei confronti del Concessionario affidatario del presente contratto di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

23.3 Sono soggette alle garanzie ed al privilegio di cui al presente articolo tutte le somme, comunque denominate, costituenti il controvalore in denaro dell'energia elettrica prodotta da ciascun impianto idroelettrico e fatturata al Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE SpA) e/o altro soggetto delegato per l'intero ciclo di vita di ciascun impianto. -----

23.4 L'opponibilità ai terzi del privilegio sarà trascritta nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile; della costituzione del privilegio verrà dato immediato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli

estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. -----

Articolo 24 – Corrispettivo economico

24.1. Il Concedente riceve un importo corrispondente ad una percentuale su tutte le complessive somme fatturate al Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE SpA), calcolate sulla base dell'energia effettivamente iniettata nella rete di distribuzione elettrica nazionale, al netto degli utilizzi di centrale e valorizzata con la tariffa incentivante spettante al momento dell'entrata in esercizio, fissata sulla base della tipologia di intervento previsto per ciascuna tipologia di impianto come di seguito indicato: -----

- NUOVO IMPIANTO: 10% (dieci per cento) -----
- RIATTIVAZIONE: 30% (trenta per cento) -----

24.2. Il Concessionario riceve un importo corrispondente ad una percentuale su tutte le complessive somme fatturate al Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE SpA), calcolate sulla base dell'energia effettivamente iniettata nella rete di distribuzione elettrica nazionale, al netto degli utilizzi di centrale e valorizzata con la tariffa incentivante spettante al momento dell'entrata in esercizio, fissata sulla base della tipologia di intervento previsto per ciascuna tipologia di impianto come di seguito indicato: -----

- NUOVO IMPIANTO ovvero LOTTO_1, LOTTO_3 e LOTTO_4: 90,00% (dieci/00 per cento); -----
- RIATTIVAZIONE ovvero LOTTO_2: 70,00% (settanta/00 per cento);

24.3. I corrispettivi relativi all'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al LOTTO_5 dell'art. 2 della presente Convenzione sono rappresentati dall'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ma utilizzata dal Consorzio stesso ai fini del funzionamento dei gruppi di sollevamento ad esso collegati con l'esistente rete interna, durante la stagione irrigua nel periodo compreso tra il 1° maggio e 31 ottobre di ciascun anno solare. -----

24.4. L'accreditamento del controvalore in denaro dell'energia elettrica prodotta da ciascun impianto idroelettrico, fatturata al Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE SpA), avverrà su un apposito ed unico conto corrente bancario dedicato e vincolato all'appalto. -----

24.5. Il conto corrente bancario di cui al punto 24.4. è individuato dal Concessionario attraverso l'IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella Filiale di XXXXXX della Banca XXXXXXXX. -----

24.6. La modifica del conto corrente bancario di cui al punto 24.4 potrà essere effettuata dal Concessionario previa comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. -----

24.7. Il pagamento dei corrispettivi previsti dall'art. 24.1 a favore del Concedente sarà eseguito dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di effettivo accredito delle somme fatturate da parte del Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE SpA), o da altro soggetto, sul conto corrente bancario indicato al punto 24.4. -----

24.8. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dall'art. 24.6, imputabile a negligenza del Concessionario, comporterà il maturare di interessi di mora, calcolati su base annua, pari al 10 % (dieci/00 per

cento) della somma dovuta per l'effettivo ritardo accumulato. -----

24.9. Il ritardo nel pagamento di cui all'art. 24.7 superiore a giorni 45 (quarantacinque) imputabile a negligenza del Concessionario può rappresentare clausola di risoluzione della presente Convenzione. ----

24.10. Il Concessionario, contestualmente al pagamento dei corrispettivi di cui al punto 24.7, emette e notifica al Concedente la fattura dell'importo di cui al punto 24.2 della presente Convenzione. ---

24.11. La percentuale in favore del Concedente, di cui all'art. 24.1., sarà temporaneamente ridotta del 50% se, per cause non imputabili al Concessionario, l'impianto abbia prodotto una potenza media di periodo non superiore al 70% della potenza media di periodo indicata nella Relazione Idrologica. -----

Articolo 25 - Revoca del Concedente

25.1. Il Concedente ha facoltà di revoca della Concessione per pubblico interesse. Si applicano in ogni caso le prescrizioni contenute nell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. -----

A: il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; -----

B: una penale pari ad euro 2.000.000 (due milioni/00); -----

C: un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 % (dieci/00 per cento) del servizio ancora da gestire valutato sulla base del piano economico-finanziario ovvero del maggior valore tra il controvalore economico dell'energia incentivata prodotta

annualmente e il valore di previsione approvato nel piano economico-finanziario posto a base gara moltiplicato per gli anni di incentivazione residui. -----

Articolo 26 - Risoluzione per Inadempimento del Concessionario

26.1. Fatta salva la possibilità discrezionale di esercitare, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei seguenti casi: -----

A. in caso di frode da parte del Concessionario; -----

B. nel caso in cui il Concessionario, per propria colpa e senza giustificazione, superi di 90 (novanta) giorni lavorativi il termine previsto per il completamento dell'opera; -----

C. nel caso in cui il Concessionario superi di oltre 90 (novanta) giorni lavorativi i termini previsti dal cronoprogramma per qualsiasi lavorazione ivi prevista e programmata, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile e non sia stato giustificato; -----

26.2. Il Consorzio dovrà dare comunicazione agli eventuali Enti finanziatori del progetto della contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della Convenzione ai fini dell'applicazione dell'art. 189 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. -----

26.3. A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento ad esso imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte. È in

ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno sofferto dal
Concedente. -----

Articolo 27 - Effetti della cessazione

27.1. I rapporti tra le Parti, in seguito a revoca o risoluzione della
Convenzione per inadempimento del Consorzio, saranno regolati
come segue: -----

A. qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della
costruzione delle opere, le stesse opereranno alla scadenza del
trentesimo giorno dalla sua comunicazione; da detta scadenza il
Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle
opere o responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento della
indennità previste dall'art. 23 della presente convenzione; -----

B. qualora la revoca o la risoluzione intervenga nel corso della
gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al
pagamento dell'indennità di legge ed avrà diritto a riscuotere i proventi
della gestione fino al raggiungimento delle valore delle indennità
previste dall'art. 23 della presente convenzione; -----

27.2. Il pagamento dell'indennità di cui all'art. 23 della presente
Convenzione è sempre prodromico e/o contestuale a qualsiasi azione
di carattere amministrativo decisa unilateralmente dal Concedente; ----

27.3. Fermo restando quanto previsto sopra, alla cessazione della
Convenzione per qualsiasi altra causa, il Concessionario rilascerà
immediatamente i beni immobili concessi in disponibilità. Verrà
verificato che le opere di proprietà del Concedente siano in buono
stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso. In caso

contrario il Concedente avrà diritto al rimborso degli eventuali danni subiti al proprio patrimonio. -----

27.4. Dette opere, di proprietà del Concedente, dovranno essere a questi restituite libere da persone o cose e da qualsiasi onere o vincolo. A tal fine, i contratti di gestione od altro che il Concessionario eventualmente stipulerà ai fini dell'uso a qualunque titolo di tali opere dovranno prevedere espressamente la cessazione della loro efficacia contestualmente alla cessazione della Convenzione. -----

27.5. Sei mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione verrà nominato, a cura del Concedente ed a spese del Concessionario, un tecnico abilitato che provvederà ad indicare, previo sopralluogo congiunto con le parti, tutti gli eventuali lavori di ripristino che dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, per restituire le superfici nella loro piena funzionalità ed in buono stato di conservazione. -----

27.6. Tutte le opere di impianto costruite per la realizzazione degli impianti idroelettrici di cui alla presente Convenzione non saranno oggetto di dimissione con esclusione delle parti elettromeccaniche (gruppo turbina-generatore) i cui oneri di smaltimento saranno a totale carico del Concessionario. -----

Articolo 28 – Recesso

28.1. Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto, in tutto od in parte ovvero per ciascuno dei lotti di intervento, qualora sia accertato che la messa in funzione di tutti o di parte degli impianti non possa avvenire entro il raggiungimento del

tetto di spesa massimo previsto per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili stabilito dal D.M. 6 luglio 2012 o comunque per modifiche alle tariffe incentivanti e/o di valorizzazione dell'energia elettrica sul mercato, tali da modificare il piano economico-finanziario contenuto del progetto approvato. La facoltà di recesso è esercitabile da parte del Concessionario fino alla data di consegna dei lavori. -----

28.2. In caso di esercizio di suddetta facoltà, nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché dall'altra a titolo di indennizzo, risarcimento o qualunque altro titolo. Resta inteso che il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite nel corso di esecuzione. -----

28.3. Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora sia accertato che siano stati commessi da parte del Concedente, anche prima della messa in funzione degli impianti, atti e/o azioni di carattere amministrativo comunque denominati che possano influire in maniera non positiva sulla realizzazione e/o gestione degli impianti di cui alla presente Convenzione modificando degli equilibri previsti nel piano economico-finanziario contenuto del progetto preliminare approvato. Tale facoltà di recesso è esercitabile da parte del Concessionario in ogni momento fino alla data di scadenza della presente Convenzione. In tal caso sono dovuti al Concessionario tutti gli indennizzi previsti all'art. 23 del presente contratto. -----

28.4. La mancata realizzazione di un singolo impianto, previsti dall'art. 2 dalla presente Convenzione, anche per mancanza di ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni, comunque denominate,

necessarie alla costruzione e all'esercizio delle opere non rappresenta causa di risoluzione considerando che l'equilibrio economico-finanziario è valido per ogni singolo impianto idroelettrico; -----

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

29.1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Concessione. -----

29.2. Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. -----

Articolo 30 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

30.1. Tutti gli atti che costituiscono i procedimenti amministrativi in oggetto riguardano interessi di carattere finanziario ed industriale tutti sottoposti alle tutele previste dalle leggi sul segreto tecnico e commerciale degli apparati meccanici ed elettrici, nessuno escluso, unitamente a tutti gli atti e/o comunicazioni che costituiranno il successivo procedimento amministrativo di qualifica e incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di cui alla presente Convenzione. -----

30.2. Sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti e/o comunicazioni concernenti i procedimenti amministrativi, qualsivoglia denominati, stipulati successivamente alla firma della presente convenzione. ----

30.3. L'esclusione al diritto di accesso non è applicata agli organi dello

stato e/o pubblici relativamente alle attività di verifica e controllo. -----

Articolo 31 – Innovazioni

31.1. Gli impianti idroelettrici di cui al punto 2 della presente Convenzione, specificatamente quelli compresi nel LOTTO_1, LOTTO_2, LOTTO_3 e LOTTO_4, utilizzeranno le acque irrigue già fluenti nelle condotte Consortili per il solo periodo irriguo ad oggi Concesso e/o autorizzato dagli Enti competenti. -----

31.2. In considerazione del possibile uso delle medesime infrastrutture idrauliche, nonché di parte delle nuove opere realizzate, nei mesi non irrigui a scopo idroelettrico, il Concessionario potrà estendere, alle medesime condizioni tecniche ed economiche regolate dalla presente Convenzione, il periodo di funzionamento degli impianti realizzati relativamente ai lotti di intervento riportati nel punto 31.1. -----

31.3. Il Concessionario sarà parte attiva nell'affiancamento del Concedente nelle istanze e/o nella cura dei necessari adempimenti amministrativi prodromici all'ottenimento delle relative autorizzazioni all'utilizzazione idroelettrica delle infrastrutture Consortile, ivi compresa la Concessione della risorsa idrica, nei mesi non irrigui. -----

31.4. Tutti gli oneri relativi alle innovazioni e/o alle modifiche che si renderanno necessarie sugli impianti costruendi e/o realizzati, oggetto della presente Convenzione, saranno a totale carico del Concessionario previa validazione degli elaborati progettuali da parte del Concedente. -----

31.5. Saranno a carico del Concessionario i costi relativi alla manutenzione ordinaria delle opere di derivazione e/o delle

infrastrutture irrigue esistenti, utilizzate nei mesi non irrigui a scopo idroelettrico, nei limiti di costo, per ciascun lotto di intervento, corrispondenti a quelli indicati nel Piano economico-finanziario nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove opere realizzate.

31.5. È facoltà del Concessionario, a propria cura e spese, porre in essere operazioni di valorizzazione del patrimonio Consortile, d'intesa con il Concedente, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dal punto d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., su immobili connessi alle infrastrutture idrauliche esistenti e legate al funzionamento degli impianti idroelettrici, ai fini della realizzazione di specifici progetti didattico-culturali inerenti la tutela della biodiversità e del patrimonio agroalimentare locale. -----

Articolo 32 – Rinvio

Per quanto non direttamente disciplinato dalla seguente convenzione le Parti fanno rinvio alla disciplina applicabile in materia e sono inoltre stabilite le seguenti regole in accordo con la normativa di settore: -----

- L'acqua turbinata per il funzionamento di ciascun impianto dovrà essere restituita integralmente immediatamente a valle dello stesso e non potrà essere impiegata per altro uso fuorché per quello energetico. Il Concedente si riserva la facoltà di misurare, in ogni tempo, l'acqua derivata tanto dalla bocca di presa quanto a quella di restituzione nella condotta omonima, per accertarsi degli eventuali adempimenti; -----

- La portata idroelettrica dell'impianto sarà sempre garantita attraverso il mantenimento in buone condizione del complesso delle opere di

derivazione; -----

- Il Concessionario è responsabile verso il Concedente e verso terzi di tutti i danni o inconvenienti che si verificassero per effetto della mancata restituzione dell'acqua; -----

- Il Consorzio di Bonifica Interno è sollevato da ogni responsabilità per le piene ordinarie e straordinarie, i rigurgiti, geli, disgeli, per le levate dell'acqua e per qualsiasi altra causa o infortunio dovute a cause non imputabili alla negligenza dello stesso; -----

- I Signori contraenti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia. -----

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LE PARTI